



COMUNE DI BOSNASCO

Provincia di Pavia

C.A.P. 27040 – TEL.0385-272075- FAX 0385-272379

E-MAIL info@bosnasco.com

Prot. n. 541

Bosnasco, 11 marzo 2020

DECRETO N. 1 DELL'11.03.2020

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA E PARZIALE AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) recita:

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020) che all'art. 4 (Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale) recita:

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale", e in particolare, l'articolo 1 del provvedimento, che prevede misure specifiche per il territorio lombardo;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

RICHIAMATE le ordinanze adottate dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenenti le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 21 febbraio 2020 e del 23 febbraio 2020 ed in particolare, quest'ultima, nella parte in cui demanda all'emanazione di disposizioni speciali per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni/assembramenti;

Sentito il Segretario Generale dell'ente esprimersi favorevolmente in materia;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs 67/2000

VISTO il Decreto Legislativo n. 2/2018

Ritenuto pertanto di disporre temporaneamente da oggi 11 marzo fino a nuovo ordine la chiusura parziale dell'apertura al pubblico degli uffici comunali.

DECRETA

La temporanea chiusura parziale al pubblico degli uffici comunali, che rimangono attivi nel rispetto delle norme igieniche previste dal Ministero della Salute, e garantiscono eventuali urgenze esclusivamente previo appuntamento.

Il Personale dipendente è formalmente autorizzato a recarsi presso la sede di lavoro comunale per garantire, nel rispetto delle norme igieniche previste dal Ministero della Salute, lo svolgimento dei servizi di cui al punto precedente, nonché gli adempimenti di legge urgenti e indifferibili.

I Capi Settore/Responsabili di Servizio, coordinati dal Segretario Generale, adottano misure organizzative che, nel rispetto delle norme igieniche previste dal Ministero della Salute, promuovono la turnazione del Personale dipendente per assicurare lo svolgimento dei servizi di cui al punto primo, nonché gli adempimenti di legge urgenti e indifferibili.

I Capi Settore/Responsabili di Servizio, coordinati dal Segretario Generale, privilegiano i sistemi di comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio, e le modalità di lavoro agile

disciplinate dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

Per quanto specificamente concerne le riunioni si devono adottare i seguenti accorgimenti organizzativi:

- utilizzare modalità telematiche o limitarne lo svolgimento esclusivamente a quelle necessarie ad assicurare la regolare funzionalità dell'ente e comunque non differibili;
- contenere il più possibile il numero dei soggetti partecipanti alla riunione, ad eccezione delle attività che devono essere svolte collegialmente o che richiedono dei quorum di validità (es. Giunte comunali, Consiglio comunale, Commissioni...);
- assicurarne lo svolgimento in ambienti il più possibile ampi ed idonei a mantenere un'adeguata distanza tra gli interlocutori. Laddove possibile limitarne l'accesso al pubblico che potrà partecipare tramite modalità telematiche.

DISPONE

Che il presente decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e ne venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e affissa nei luoghi pubblici

AVVERTE

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR – entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.



IL SINDACO

F. TO FLAVIO VERCESI